

STATUTO

VICINI A TE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA GROTTI BIANCHE
117

Numero REA: CT - 346386

Codice fiscale: 05141320878

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto repertorio n. 51.870 del 13/01/2014	
	STATUTO	
	TITOLO I°	
	TIPO E DENOMINAZIONE MODELLO SOCIETARIO - SEDE - DURATA	
	ART.1 COSTITUZIONE	
	Tra le parti é costituita la cooperativa, di solidarietà a	
	capitale variabile e con scopo mutualistico, denominata	
	"VICINI A TE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".	
	ART.2 MODELLO SOCIETARIO E NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei patti espressi nei regolamenti	
	attuativi, si applicano le leggi speciali in materia, nonché	
	le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice	
	civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla	
	legge per le società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. comma	
	2° e dell'art. 7 del presente statuto determina l'obbligo di	
	convocare senza indugio, l'assemblea straordinaria per le	
	necessarie modificazioni dello statuto.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro	
	180 giorni dalla data in cui si è determinato il superamento	

	dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto	
	di recesso.	
	ART.3 SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Catania,	
	all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.	
	111 ter. delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione al Registro delle Imprese, mentre spetta	
	all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della	
	sede in un comune diverso.	
	Sedi secondarie, succursali, filiali agenzie ed uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere	
	istituite e soppresse con decisione dell'organo amministrativo	
	nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge.	
	ART.4 DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o	
	anticipato scioglimento deliberato a norma di legge.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di	
	una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6),	
	7),dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale	

	sociale.	
	TITOLO II°	
	SCOPO PREVALENZA - OGGETTO SOCIALE	
	ART.5 SCOPO MUTUALISTICO	
	La Cooperativa che non ha fine di lucro, ed è retta da scopo	
	mutualistico svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento oggetto sociale.	
	Lo scopo principale che i soci della cooperativa intendono	
	perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa è:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le	
	prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori	
	alle migliori condizioni economiche, professionali e di	
	mercato;	
	Inoltre la Cooperativa si prefigge:	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il	
	loro ruolo, nel rispetto del principio di parità di	
	trattamento al rispetto del quale è obbligata, demandandosi	
	all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della	

	compatibilità dei regolamenti interni approvati o da	
	approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici	
	con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa	
	condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di	
	tutti gli altri soci. In funzione della quantità e della	
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni	
	lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione	
	al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice	
	civile.	
	La cooperativa potrà comunque svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti terzi non soci. Le condizioni di	
	tale rapporto verranno stabiliti dall'organo amministrativo	
	valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica, ai fini previdenziali, dà applicazione integrale	
	al D.P.R. 30/04/1970 N.602.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	

	consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). I	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno disciplinati	
	da appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art. 18 del presente statuto ed	
	approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa con decisione dell'organo amministrativo, potrà	
	aderire ad organizzazioni di rappresentanza e tutela del	
	movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella	
	cui giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa ed	
	alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonché agli	
	altri organismi economici, consortili o sindacali che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci. In conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia potrà raccogliere prestiti	
	dai soci istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento interno per la raccolta dei prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	

	forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi dell'art. 5 della Legge	
	59/92.	
	ART.6 OGGETTO SOCIALE	
	In attuazione dello scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi	
	mutualistici come più oltre determinati, la cooperativa	
	intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1,	
	lettera A) e B) della legge n.381/1991 ai sensi della	
	circolare 8 novembre 1996 n.153 del Ministero del lavoro.	
	Le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera A)	
	consistono nella gestione di servizi, anche integrati, nel	
	comparto assistenziale educativo ed attività connesse,	
	avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10	
	della medesima legge. La Cooperativa organizzando strutture ed	
	attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e	
	privati, fornirà servizi a favore di minori a rischio, di	
	soggetti disadattati o emarginati, di extracomunitari	
	residenti in Italia, di soggetti adulti e di anziani	

	autosufficienti o parzialmente tali, di ragazze madri,	
	gestanti e donne in difficoltà, dell'infanzia abbandonata,	
	svantaggiata, ex tossicodipendenti, soggetti in trattamento,	
	psichiatrico nonché tutte le attività e tipologie di servizi	
	previsti dalle leggi 214/79 - 215/79 - 68/81 - 78/81 - 87/81 -	
	64/84 - 14/86 - 16/86 - 22/86 - 27/90 - 216/91, ,216/94	
	L.R.285/97, Legge 328/200, nonché le leggi emanate	
	successivamente alle predette.	
	La Cooperativa, pertanto, per la sola elencazione	
	esemplificativa e non esaustiva, intende svolgere le seguenti	
	attività:	
	- svolgere servizi di assistenza domiciliare, assistenza	
	igienico personale, assistenza infermieristica e socio	
	sanitaria;	
	- curare i contatti con enti pubblici e privati, università,	
	unità locali dei servizi socio-sanitari, consorzi ed	
	associazioni, ecc. e svolgere iniziative per la	
	sensibilizzazione della pubblica opinione a favore della	
	tutela della salute pubblica, dei problemi di emarginazione,	
	di devianza e di disadattamento nei minori e negli adulti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali,	
	professionali, ricreative e sportive, sia con la creazione di	
	apposite sezioni, sia in associazione con organismi ed enti	
	idonei;	
	- favorire la diffusione di una coscienza sanitaria attraverso	

	opere di propaganda e di educazione igienico-sanitaria (corsi	
	di aggiornamento e di formazione professionale, seminari,	
	conferenze, gruppi di studio, ecc.) volta alla prevenzione e	
	precoce individuazione dei rischi, soprattutto in luoghi ed	
	aree (scuole, luoghi di lavoro, comunità) e verso categorie	
	sociali (tossicodipendenti, alcolisti, portatori di handicaps	
	fisici e psichici, anziani, minori, soggetti psichiatrici	
	ecc.) ad alta incidenza;	
	- realizzare e gestire centri diurni e/o residenziali quali	
	comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, case di	
	riposo, centri di accoglienza ed ospitalità diurna o a	
	residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semi	
	convitto ai sensi delle normative nazionali in materia di	
	assistenza ed integrazione di varie categorie sociali	
	(tossicodipendenti, alcolisti, portatori di handicaps fisici e	
	psichici, anziani, minori, soggetti psichiatrici ecc.);	
	- eseguire servizi di trasporto con o senza accompagnatore, in	
	proprio o in convenzione;	
	- eseguire servizi taxi con mezzi idonei ed attrezzati per le	
	persone portatori di handicaps, anziani e minori;	
	- eseguire servizi di accompagnamento;	
	- eseguire servizi socio-psico-pedagogici, fisioterapici e	
	riabilitativi, animazione, attività teatrali, corsi di terapia	
	occupazionale, ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;	
	- eseguire servizi di ristorazione a domicilio;	

	- gestire attività domestiche ed extradomeniche (es. pagamento	
	bollette, visite mediche e commissioni varie);	
	- eseguire la qualificazione ed il perfezionamento di	
	personale tecnico e per il conseguimento di diplomi specifici	
	connessi ai fini statutari;	
	- eseguire assistenza psicologica e sanitaria per la	
	preparazione alla maternità e alla paternità responsabile, per	
	i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla	
	problematica minorile attraverso una educazione sanitaria	
	psichica e sessuale e attività di divulgazione di informazioni	
	atte a promuovere una procreazione responsabile;	
	- eseguire adeguata informazione alla famiglia per un idoneo	
	sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni	
	di vita e per la prevenzione di incidenti domestici;	
	- eseguire assistenza nella scuola e nelle altre istituzioni	
	sociali e culturali per collaborare all'armonico sviluppo e	
	alla educazione sessuale dei giovani;	
	- attivare informazioni sulla realtà territoriale in cui essa	
	opera e sui problemi connessi alle attività di propria	
	competenza promovendo incontri, dibattiti, indagini, ecc.;	
	- istituire e gestire, anche per conto di enti pubblici,	
	presidi socio-sanitari di tipo polivalente con particolare	
	riguardo ai centri di assistenza sociale e di tipo	
	riabilitativo, ambulatori, servizi alternativi alle case di	
	riposo, agli ospedali psichiatrici, agli istituti vari,	

	attrezzando comunità alloggio, centri diurni, centri	
	polivalenti , centri di riabilitazione e di integrazione	
	sociale, comunità terapeutiche ecc. anche in attuazione della	
	legge 833, dell'art. 23 del DPR 616/77 relativamente agli	
	interventi per i minori soggetti a -provvedimenti delle	
	autorità giudiziarie minorili;	
	- istituire e gestire direttamente e per conto degli Enti	
	locali pubblici, società, privati, attività di formazione	
	professionale e di preavviamento al lavoro anche con stages	
	aziendali, per il recupero lavorativo degli handicappati	
	fisici e psichici, tossicodipendenti e inoltre per volontari	
	ed operatori generici socio-sanitari destinati ad operare, a	
	sostegno di questi, nei settori previsti nei precedenti	
	articoli di questo statuto, in vista anche di una loro	
	utilizzazione; nello spirito e nella lettera della	
	cooperazione internazionale di cui alla legge 9.2.1979 n. 38	
	ed il tutto anche in attuazione delle Leggi Regionali;	
	- produrre materiale didattico speciale ed attrezzature	
	specifiche atte a mettere in condizione i portatori di	
	handicaps di svolgere attività di studio e produttive;	
	- fornire consulenza ai progetti di costruzione,	
	ammodernamento e riattivazione di attrezzature mobiliari ed	
	immobiliari destinate alla istituzione di servizi per	
	handicappati fisici e psichici, anziani, minori, soggetti	
	psichiatrici;	

	- inserire gli handicappati fisici e psichici, gli anziani, i	
	minori, i soggetti psichiatrici nel contesto di strutture	
	volte alla organizzazione del tempo libero e allo sviluppo	
	culturale nelle comunità locali;	
	- istituire e gestire anche per conto di enti pubblici e	
	privati, colonie estive, marine e montane, campeggi e parchi	
	gioco per gli handicappati fisici e psichici, gli anziani, i	
	minori, i tossicodipendenti, i soggetti psichiatrici;	
	- gestire scuole materne, asili nido anche per conto di enti	
	pubblici e privati per provvedere:	
	a) all'assistenza di fanciulli illegittimi, abbandonati o	
	esposti all'abbandono, compreso il servizio di trasporto;	
	b) alla gestione del servizio di assistenza scolastica	
	(refezione, trasporto, vigilanza igienica ed assistenza	
	sanitaria, biblioteche, campi sportivi, centri di animazione e	
	ricreazione);	
	c) all'assistenza medico infermieristica, psicologica e	
	sociale dei minori.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza scopo di lucro. Le adesioni agli organismi ed	
	Enti saranno determinate dall'organo amministrativo.	
	La Cooperativa si propone di svolgere la propria attività	
	prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di	
	beni o servizi, rispettando il principio di parità di	
	trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le	

	cooperative a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche nei	
	confronti dei terzi.	
	Essa inoltre potrà integrare il principio della mutualità	
	destinando, nell'ambito delle proprie possibilità, delle	
	risorse a fondi di previdenza ed assistenza integrativa,	
	costituendo fondi per lo sviluppo tecnologico, la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché	
	ristorni mutualistici a favore dei soci secondo le	
	deliberazioni che potranno essere adottate di volta in volta	
	dall'organo amministrativo.	
	La Cooperativa infine si propone di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo italiano aderendo ad	
	una delle associazioni rappresentative del movimento	
	cooperativo aventi diffusione a livello nazionale.	
	Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, così come	
	delineato, la cooperativa potrà inoltre compiere tutte le	
	operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie	
	ritenute opportune, avvalendosi delle provvidenze e delle	
	agevolazioni previste dalla legge.	
	Infine la cooperativa, in via accessoria a quanto sopra, non	
	svolgendole nei confronti del pubblico ed in via non	
	prevalente, potrà compiere operazioni finanziarie ed assumere,	
	sia direttamente che indirettamente, interessenze e	
	partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche	

	simili o complementari alla propria e potrà associarsi ad	
	altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la	
	propria azione.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale	
	la cooperativa potrà emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di	
	cui al successivo Titolo 5, destinati esclusivamente ad	
	investitori istituzionali ai sensi di legge.	
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	- La società potrà assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma in imprese specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie dell'attività sociale;	
	- Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	

	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	- La Cooperativa potrà, inoltre, eseguire qualunque operazione	
	di credito con istituti di credito, società di leasing, per il	
	finanziamento alla cooperativa, usufruire di mutui e	
	contributi comunitari, statali, regionali e da altri Enti,	
	emettere strumenti finanziari, come assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in	
	imprese di qualunque natura o in consorzi aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato ed in ogni caso	
	restando fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili	
	disposizioni di legge in materia. In particolare, la	
	cooperativa, con la preventiva autorizzazione da parte	
	dell'Assemblea, potrà stipulare contratti per la	
	partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	
	dell'art. 2545 septies, ed aderire a strutture consortili, per	
	favorire l'acquisizione di lavori per conto proprio e/o di	
	terzi e relativi appalti.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	TITOLO III°	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.7 NUMERO - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIE	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre né superiore a diciannove. Se successivamente alla	
	costituzione, il numero dei soci dovesse divenire inferiore al	
	suddetto minimo, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione. Il superamento, invece, dei	
	limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. comma 2° o dei 19 soci	
	determina l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea	
	straordinaria per le necessarie modificazioni dello statuto.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro	
	180 giorni dalla data in cui si è determinato il superamento	
	dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto	
	di recesso.	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni	

	dell'atto costitutivo.	
	Oltre ai soci fondatori, nel rispetto del principio della porta	
	aperta, possono essere ammessi a soci cooperatori, tutte le	
	persone fisiche, aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare, quelli che esercitino professioni, mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli che	
	intendano maturare una capacità professionale, e, comunque,	
	tutti coloro che possano partecipare direttamente	
	all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività	
	lavorativa.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	

	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro.	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie :	
	ORDINARIA E SPECIALE.	
	Quella ORDINARIA comprende :	
	1) soci lavoratori;	
	2) soci volontari;	
	3) soci utenti o fruitori;	
	4) soci svantaggiati.	
	1) Soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, e che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio	
	e sviluppo e che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso.	
	In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci	
	prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento dell'impresa sociale;	
	2) Soci volontari: sono quelli che prestano la loro attività	
	gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto	
	il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità	
	dei soci. Nella gestione di servizi socio-sanitari da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	3) Soci utenti sono i fruitori a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	4) soci svantaggiati sono gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche	
	giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i	
	tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori in età lavorativa	
	in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari; i condannati ed	
	internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art.21 della	

	legge n.354/1975.	
	Quella SPECIALE prevista dall'art.2527,comma 3 comprende i	
	soci in formazione o in inserimento.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un terzo	
	del totale dei soci cooperatori, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti) o soci	
	apprendisti che saranno ammessi in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse:	
	A) alla loro formazione professionale;	
	B) al loro inserimento nell'impresa sociale.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici,in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa;	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere parzialmente al	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici,e sempre in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa;	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,in	
	conformità con quanto previsto nel regolamento interno	
	stabilisce:	

	la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Al socio ammesso alla categoria speciale spettano i diritti ed	
	obblighi seguenti:	
	- partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie	
	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci e comunque non può esercitare i	
	diritti previsti dall'art.2476 del c.c. e non gode dei diritti	
	di cui agli artt.2422 e 2545-bis del codice civile;	
	- non può rappresentare in assemblea altri soci;	
	- non può essere eletto amministratore;	
	- partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale;	
	- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	- dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	

	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo;	
	- segue i corsi di specializzazione tecnico professionale	
	secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare 1/10 dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	Assemblea.	
	I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art.12 del presente statuto, possono recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto,	
	sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto	
	mutualistico ,allo spirare del suddetto termine. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi	
	previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del	
	presente statuto anche nelle seguenti ipotesi:	
	nel caso di interesse alla formazione per l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione mentre nel caso di interesse	
	all'inserimento nell'impresa per l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo, finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa sociale o per l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine sociale o per	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Il Socio speciale, qualora intenda essere ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che -	
	verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente	
	statuto e dal regolamento e/o il rispetto dei doveri inerenti	
	la formazione professionale,il conseguimento dei livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale - ne delibera l'ammissione. La	
	delibera di ammissione del socio speciale alla qualità di	
	socio ordinario deve essere comunicata all'interessato secondo	
	le modalità previste dallo statuto per i soci ordinari.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al penultimo	
	comma dell'art. 5, del presente statuto, sottoscrivendo	
	l'apposito contratto con la cooperativa.	

	E incompatibile con la qualifica di socio, e se già socio	
	costituisce causa di decadenza, l'esercizio in proprio o il	
	possesso di interessenze dirette, in imprese che, per	
	dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio	
	dell'attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata	
	cooperativa così da potersi porre effettivamente in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, in deroga al comma precedente, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto mutualistico.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è	
	quello risultante dal libro dei Soci.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	numerate.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	

	cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari	
	di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al	
	titolo IV° del presente statuto.	
	ART.8 PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale richiesta	
	scritta specificando:	
	a) nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote sociali e le modalità con cui si	
	propone di sottoscrivere la quota sociale, che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore alla quota minima di cui	
	all'art. 9 del presente statuto né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo e tassa	
	di ammissione, se deliberate dall'assemblea;	
	d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	

	condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che	
	intende instaurare in conformità con l'art. 5 del presente	
	statuto e dell'apposito regolamento, dei quali dichiara di	
	aver preso visione;	
	e) la dichiarazione di conoscere, accettare, il presente	
	statuto, ed i regolamenti della cooperativa, nonché l'impegno	
	a rispettarli, e dei quali dichiara di averne preso visione,	
	nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente o in	
	contrasto e la non appartenenza ad altre cooperative come	
	socio lavoratore o dipendente;	
	g) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 del	
	presente statuto e linesistenza di cause di incompatibilità,	
	delibera, entro 60 giorni, con provvedimento di accoglimento,	
	e quindi assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o	
	in inserimento, o con provvedimento di rigetto che, motivato,	
	verrà comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla sua	
	adozione.	
	L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta	
	dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare:	

	a) almeno il 20% della quota sociale e la rimanente quota a	
	richiamo dell'organo amministrativo;	
	b) la tassa di ammissione se determinata;	
	c) l'eventuale sopraprezzo se deliberato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione	
	diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante	
	socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere un riesame da parte	
	dell'assemblea, la quale si pronunzierà, in via definitiva,	
	sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso	
	di deliberazione assembleare difforme, da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire la decisione	
	assembleare con deliberazione da assumersi entro 30 giorni	
	dalla data dell'assemblea. Le irregolarità commesse	
	dall'organo amministrativo, nelle procedure di ammissione dei	
	nuovi soci, possono formare oggetto di sanzioni che prevedono	
	la revoca degli amministratori e la possibile nomina di un	
	commissario straordinario.	
	Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve	

	illustrare in merito alla politica associativa le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'accoglimento di	
	nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART.9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da	
	quote il cui valore nominale minimo e massimo non può essere	
	inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. Chi	
	desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale d'importo pari a ciascuna quota	
	indicato nell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire beni in natura e	
	crediti e in questo caso si applica quanto disposto dal quarto	
	comma dell'art. 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali	
	conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento	
	d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli	
	obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa.	
	Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano	

	le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c..	
	Le quote di capitale sociale sono sempre nominative non	
	possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari in	
	quanto esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare	
	del socio finché dura la cooperativa non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo. Le quote dei soci	
	cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la	
	società. I soci possono cedere la quota di partecipazione,	
	all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo. Il	
	socio che intende trasferire le proprie quote deve, quindi,	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando: tutte le generalità dell'aspirante	
	acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta;	
	decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa dovrà iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	

	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare	
	l'arbitrato o proporre opposizione al Tribunale.	
	ART.10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	La quota di capitale sociale sottoscritta, nel caso di	
	conferimento di denaro, potrà essere versata a rate nei	
	termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di	
	costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente dal	
	valore delle riserve;	
	d) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a	
	disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro	
	ed ad astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto	
	con i fini e con gli interessi della cooperativa;	
	e) ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa;	
	f) all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	

	g) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati e di effettuare le	
	prestazioni cui si sono impegnati secondo i piani di lavoro.	
	La variazione del domicilio del socio deve essere comunicata	
	alla cooperativa con lettera raccomandata ed essa ha effetto	
	dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In generale spettano ai soci il diritto di voto, il diritto ai	
	dividendi ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo	
	degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla	
	legge e dal presente statuto. In particolare i soci, che non	
	partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, 2°	
	comma, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione. Il socio che intende	
	procedere alla consultazione deve avanzare richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data	
	d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento	
	della richiesta comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi	
	precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	

	ART.11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione	
	della quota, fallimento e per morte del socio. In questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno del verificarsi di tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non	
	versata.	
	ART.12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall'art.2473	
	c.c., il recesso convenzionale compete al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;	
	g) che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto	
	sociale o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo	

	di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello	
	stato di liquidazione, al trasferimento della sede in altro	
	comune, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dal presente statuto o alla modifica della clausola arbitrale	
	di cui all'art44 del presente statuto;	
	h) che non ha consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) per il trasferimento della residenza del socio in un comune	
	diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) per la cessazione dell'attività della cooperativa nel	
	comune in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in	
	cui era impiegato il socio;	
	m) nel caso previsto all'ultimo comma dell'art. 2 del presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	
	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto	
	a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle	
	delibera che legittima il diritto di recesso, se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da	
	iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro	

	trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio. Il	
	diritto di recesso in ogni caso non può essere esercitato	
	prima che siano decorsi novanta giorni dalla data di	
	costituzione.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la	
	ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del	
	presente statuto, legittimano il recesso. Se non su i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 lett. c), d) ed e) in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con	
	il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera	
	dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART.13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta	

	e richiamata;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per	
	partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	
	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici;	
	4) venga a trovarsi in una delle situazioni dincompatibilità	
	previste dal precedente articolo 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	- a) per mutuo consenso;	
	- b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	- c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione o passaggio diretto presso il	
	subentrante appaltatore;	
	- d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o risulti	
	inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con	

	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni	
	dincompatibilità previste dall'art. 7 del presente statuto	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	12) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	13) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	
	14) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	15) per l'assenza o l'irraggiungibilità del socio per un periodo	
	superiore a 7 giorni in mancanza di comunicazione preventiva	
	scritta.	
	Nel caso di cui al punto 1) l'esclusione non può aver luogo se	
	non trascorso un mese dalla diffida ad adempiere.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non	

	decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5),	
	11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART.14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	devono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	

	di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART.15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate a titolo di capitale sociale,	
	aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per	
	rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 29	
	del presente statuto. La liquidazione della partecipazione	
	sociale non comprende, in ogni caso, il rimborso del	
	soprapprezzo.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento e per le quote assegnate al socio ex articolo	
	2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso	
	può essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo	
	di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	

	corrisposti gli interessi legali.	
	I soci, receduti o esclusi, avranno, altresì diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del	
	socio defunto.	
	ART.16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e se, sono più di uno, nominano	
	un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto	
	al rimborso delle quote effettivamente versate ed	
	eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	

	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal	
	quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	ART.17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTIO AL RIMBORSO	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indivisibile. La cooperativa potrà compensare il	
	debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con	
	il credito derivante da penali o da risarcimento danni.	
	ART.18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti	

	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differente da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	

	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV°	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.19 - SOCI FINANZIATORI	
	Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, qualora siano costituite, con deliberazione	
	di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui	
	all'art. 4 della legge n. 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, possono essere ammessi nella Cooperativa	
	soci denominati "SOCI SOVVENTORI", che investono capitali	
	nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali dell'impresa nonché, qualora la cooperativa	
	abbia adottato procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	emettere quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt.	
	5 e 6 della stessa legge n. 59/92.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia	
	giuridiche.	
	L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona	
	giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della	

	sede;	
	- il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	- l'impegno ad attenersi al presente statuto, alle	
	deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'art. 2437 c.c. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di emissione di quote.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione delle quote sono	
	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause dincompatibilità e le	
	condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori	
	sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in	
	materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei Soci.	
	ART.20 CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	

	dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili del valore non inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque/00) e non superiore a ciascuna quota indicata	
	nell'atto costitutivo.	
	ART.21 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento	
	del soggetto acquirente, indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad	
	indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	ART.22 TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori	
	potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci operatori	
	nella misura massima consentita dalla legge.	
	Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali	

	in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci	
	cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A	
	favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non	
	superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione	
	delle quote deve essere corrisposta anche nel caso in cui	
	l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci	
	cooperatori.	
	ART.23 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	
	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di	
	cinque voti.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale	
	limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	

	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote del socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore Ai fini della determinazione del valore	
	delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e	
	qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento	
	gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della	
	quota parte di riserve divisibili.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può	

	stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	quote dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti,	
	cod. civ.	
	ART.24 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa,	
	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa.	
	Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui al presente articolo.	

	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	ART.25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	
	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	

	ART.26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa ai sensi	
	dell'art. 2526 c.c. può emettere titoli di debito nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori	
	qualificati o istituzionali quali quelli costituiti ai sensi	
	della legge n. 49/1985.	
	In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il	
	numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario; le modalità di circolazione; i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi; il termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini della	
	collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO E BILANCIO	
	ART.27 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore a quanto indicato nell'atto costitutivo, né superiore	
	al limite massimo stabilito dalla legge;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da quote	
	nominative, ciascuna del valore nominale ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto;	
	3. dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle	
	quote di partecipazione cooperativa ciascuna non inferiore né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge;	
	4. dal valore degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 26;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle	
	eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con il	
	valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	

	adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel	
	limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto del suo scioglimento.	
	ART.28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo, oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis	
	c.c. deve illustrare l'andamento delle attività anche nei suoi	
	riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti	
	a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera,	
	dei soci e della comunità tutta, nonché i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico. Nello stato patrimoniale e nel conto economico	
	devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni	
	mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota	
	integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	

	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni	
	dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare	
	le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta	
	giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	ART.29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	

	L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni operato dall'organo amministrativo	
	deliberando sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità della	
	prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni. L'assemblea	
	può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta	
	assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante	
	aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e	
	versate, le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
	anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'avanzo di esercizio destinandolo:	
	A) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del	
	fondo;	
	B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	C) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	

	da distribuire:	
	1) ai soci Cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di quote di	
	partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 59/92 e comunque sempre nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	E) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti	
	finanziari diversi dalle quote di sovvenzione e di	
	partecipazione cooperativa;	
	F) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno	
	nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al	
	conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di	
	legge;	
	G) un'eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del	
	precedente articolo 27;	
	H) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti A) e B)	
	del presente articolo necessario per il mantenimento dei	

	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi	
	ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per	
	ciascuno di essi in conto nuove quote sociali.	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART.30 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	
	A) - ASSEMBLEA	
	ART.31 ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa e le sue	
	deliberazioni adottate in conformità dello statuto, della	
	legge e dei regolamenti, vincolano tutti i soci, ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea viene convocata presso la sede sociale salvo	
	diversa deliberazione, dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente:	

	- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio	
	nazionale) e della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore	
	dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative fra	
	loro:	
	1) avviso affisso nei locali sociali;	
	2) comunicato ai soci con mezzi idonei allo scopo quali	
	raccomandata a mano o telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal	
	libro soci o a mezzo raccomandata con le stesse modalità e	
	termini.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	

	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	ART.32 - ASSEMBLEA ORDINARIA- COMPETENZE	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo	
	amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	

	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolare	
	cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis;	
	7) approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art. 6, comma	
	1 della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolta dall'organo amministrativo, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato;	

	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	
	retributiva, o la quota degli utili da destinare a ristorno ai	
	sensi del punto d) del precedente art. 29;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	
	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione,	
	previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di quote	
	di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ART.33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	

	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare a norma dell'art. 2365 c.c.	
	sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle	
	riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice	
	civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie	
	espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto	
	alla competenza dell'organo amministrativo.	
	ART.34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei	
	tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	

	ART.35 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervenire e di voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel	
	libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	finanziatori ed i soci iscritti nella categoria speciale. Ogni	
	socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare delle quote possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna	
	assemblea generale.	
	I soci che abbiano diritto di intervenire, che per qualsiasi	
	motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o	
	sindaco, ma avente diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	soci.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea	
	e conservate agli atti sociali.	

	Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento	
	cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare	
	con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire per acclamazione Per le	
	votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	ART.36 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti Il segretario può essere un non	
	socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la	
	regolarità della costituzione, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ART.37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	

	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea	
	e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere	
	all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le	
	deliberazioni.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	

	ART.38 - NOMINA - COMPOSIZIONE DURATA METODO	
	La cooperativa può essere amministrata, a scelta, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	costituito da un numero di membri variabile da 2 (due) a 7	
	(sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del	
	numero da eleggere i componenti del Consiglio, oltre che	
	scelti fra i Soci anche sovventori, possono essere scelti	
	anche tra soggetti non soci purché la maggioranza del	
	Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori. L'Amministratore	
	Unico deve essere scelto unicamente tra i soci Cooperatori.	
	I componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibili	
	e restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la	
	decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso	
	gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione le decisioni del Consiglio sono	
	sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che	
	siano investiti di particolari cariche in conformità del	
	presente statuto, entro i limiti complessivi fissati	
	dall'assemblea.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-	

	Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381	
	del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono	
	all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi	
	delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART.39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società	
	e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	

	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi	
	previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso,	
	delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del	
	codice civile in materia di mutualità prevalente. L'organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vintervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	L'organo amministrativo delibera validamente, sempre in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata	
	unindennità annua complessiva che sarà determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà	

	altresi essere attribuito il diritto alla percezione di	
	un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e	
	continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali	
	ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Ogni	
	amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed	
	al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio	
	o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se	
	si tratta amministratore delegato deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo	
	amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese	
	in conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere	
	impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	ART.40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 c.c. purché la maggioranza sia	
	sempre costituita da soci cooperatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	

	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono in contemporanea con	
	quelli in carica.	
	ART.41 POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	e la firma sociale In caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettano	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione, limitatamente	
	agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a	
	partecipare agli appalti pubblici, riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-	
	Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	

	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o dimpedimento del Presidente tutte le sue	
	attribuzioni spettano al Vicepresidente.	
	C) - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART.42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria. Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti, in caso di decadenza o rinunzia di un	
	effettivo sono destinati a subentrare in ordine di anzianità,	
	e sempre nel rispetto dei requisiti di legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è designato	
	dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi,	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART.43 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	

	Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono	
	assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle	
	adunanze dell'organo amministrativo La decadenza ha luogo	
	anche nel caso in cui non si partecipi senza giustificato	
	motivo a due riunioni In caso di omissione o dingiustificato	
	ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale	
	deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al	
	presidente del Consiglio di Amministrazione convocare	
	l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi	
	i fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente	
	necessita di provvedere. I sindaci, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare	
	specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del	
	codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo mutualistico così come disposto	
	dall'art. 2 legge 59/92.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513	

	c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	TITOLO VII°	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART.44 SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1)	
	2) 3) 5) 6) 7) dell'art. 2484 c.c., nonché nei seguenti casi:	
	a) per la perdita del capitale sociale ex art. 2545-duodecies	
	c.c.;	
	b) per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello	
	legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un	
	anno;	
	c)per atto dell'autorità di vigilanza ex art. 2545 septies	
	c.c.;	
	d) per provvedimento dell'autorità che ordina la liquidazione	
	coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	

	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo	
	i seguenti, che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	

	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART.45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che	
	risulterà dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	
	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	
	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei	
	limiti imposti dalla legge.	
	ART.46 REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	
	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il	
	trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci	
	volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del	

	risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento	
	interno.	
	ART.47 PRINCIPI DI MUTUALITA - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI	
	FINALI	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica	
	messa in liquidazione.	
	Alla cooperativa che si prefigge il conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile è fatto divieto	
	di:	
	- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci né durante la vita della	
	società né allatto dello scioglimento.	
	In caso di scioglimento e messa in liquidazione l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione secondo la procedura di cui al precedente	

	articolo 46.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente statuto agli artt. 27 (divieto di	
	distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29	
	(destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio	
	residuo) sono inderogabili e devono essere, di fatto,	
	osservate. La soppressione delle clausole di cui all'art. 2514	
	c.c. dovrà essere fatta con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Per quanto non è regolato nel presente statuto, valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione di cui alla legge 142/2001, di cui al D. Lgs. 17	
	gennaio 2003, n.6.	
	F.TO CONTI Orazio	
	F.TO CONTI Filippo	
	F.TO DI PRIMA Cristina	
	F.TO MAGNANO DI SAN LIO EMANUELE NOTAIO	

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,
4 e 5 del D.lgs n. 82/2005, che si trasmette in termini utili
di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
ESENTE DA BOLLO.